



REGIONE DEL VENETO

Giunta Regionale

SCHEMA DI PROTOCOLLO D' INTESA

“ATTUAZIONE DI INIZIATIVE NEL SETTORE MARINO E DI PROMOZIONE DELLA CULTURA
MARINARA”

Sottoscritto con

LEGA NAVALE ITALIANA



SCHEMA DI PROTOCOLLO D'INTESA

“ATTUAZIONE DI INIZIATIVE NEL SETTORE MARINO E DI PROMOZIONE DELLA CULTURA MARINARA”

La Regione del Veneto, con sede a Venezia, Dorsoduro, 3901, Codice Fiscale 80007580279, rappresentata da _____, nato a _____ il _____, in qualità di _____

La Lega Navale Italiana, con sede a _____, codice fiscale _____, rappresentata da _____, nato a _____ il _____, in qualità di _____

PREMESSO

che la Conferenza Stato-Regioni, in attuazione dell'art.2, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 28.08.1997 n. 281, nella seduta del 06 febbraio 2003 (punto 6 dell'o.d.g.) ha approvato un accordo di collaborazione tra le Regioni italiane e la Lega Navale Italiana inteso a promuovere, incoraggiare e sostenere la tutela e la salvaguardia dell'ambiente marino e delle acque interne, la pratica del diporto e delle attività nautiche, sviluppando coordinatamente idonee iniziative culturali, naturalistiche, sportive e didattiche;

RITENUTO

di recepire il predetto accordo;

CONSIDERATO:

- che la Lega Navale Italiana, costituita nell'anno 1897, è un ente pubblico non economico a base associativa, apolitica, secondo quanto previsto dagli articoli dal 65 al 72 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, avente lo scopo di diffondere nella popolazione, quella giovanile in particolare, lo spirito marinaro, la conoscenza dei problemi marittimi, l'amore per il mare e l'impegno per la tutela dell'ambiente marino e delle acque interne;
- che l'Ente è vigilato dal Ministero della Difesa di concerto con il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti
- che, a mente dell'articolo 2 dello Statuto:
 - a) svolge servizi di pubblico interesse, a norma dell'articolo 1 della legge 20 marzo 1975, n. 70 e successive modificazioni;
 - b) si ispira ai principi dell'associazionismo, sanciti dalla legge 7 dicembre 2000, n. 383, al fine di svolgere attività di promozione e utilità sociale;
 - c) promuove iniziative di promozione ambientale, agli effetti della legge 8 luglio 1986, n. 349 e successive modificazioni:



dcfa95e3



- d) promuove e sostiene la pratica del diporto, degli sport marinareschi e delle altre attività di navigazione, concorrendo all'insegnamento della cultura nautica, ai sensi del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, così come modificato dal decreto legislativo 3 novembre 2017, n. 229;
- e) collabora con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti alla definizione di adeguati parametri qualitativi in materia di formazione dei candidati agli esami per il conseguimento delle patenti nautiche in qualità di Centro Istruzione per la Nautica da diporto, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146;
- f) svolge attività culturale, promuove e sviluppa corsi di formazione professionale, nel quadro della vigente normativa;

TENUTO CONTO

che la Lega Navale:

- si avvale di una presenza capillare sull'intero territorio nazionale, con una struttura articolata in circa 250 Sezioni e Delegazioni e con circa 60.000 soci ed un parco di imbarcazioni sociali di circa 14.000 unità;
- svolge attività sportive a carattere agonistico in collaborazione con le Federazioni del CONI;
- per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, è titolare di numerose concessioni demaniali marittime per l'utilizzo di specchi acquei costieri e portuali, di manufatti e pertinenze, di infrastrutture per la nautica da diporto, corrispondendo canoni cosiddetti di mero riconoscimento, ai sensi degli articoli 39 del Codice della Navigazione (R.D. 30 marzo 1942, n. 327) e 37 del relativo Regolamento di esecuzione (D.P.R. 15 febbraio 1952, n. 326), così come ribadito dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con circolare n. 95, protocollo DEMZA 0377 in data 25 febbraio 2000;

CONSIDERATO

che, per le proprie finalità istituzionali e per le molteplici attività svolte e programmate, la Lega Navale ha necessità di poter disporre, compatibilmente con altre esigenze e finalità pubbliche, di adeguati spazi lungo le coste e negli ambiti portuali;

ATTESO

che le funzioni amministrative in materia di rilascio di concessioni di beni del demanio marittimo e del mare territoriale, per finalità diverse da quelle di approvvigionamento di fonti di energia, sono state conferite, a norma dell'articolo 35 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, così come modificato dall'art. 9, comma 1, della legge 16 marzo 2001, n. 88, alle Regioni e agli Enti locali;

CONSIDERATO

che, anche nel rinnovato quadro normativo di riferimento in materia di gestione dei beni demaniali marittimi, si rende opportuno, nello spirito della continuità dell'azione amministrativa, consentire alla Lega Navale di sviluppare i processi formativi e di sensibilizzazione della cittadinanza verso le problematiche del mare, della salvaguardia e della tutela dell'ambiente, con particolare riferimento a quello marino, della pratica e della diffusione degli sport nautici;

VALUTATO

- che le finalità statutarie della LNI coincidono essenzialmente con gli intenti della Regione del Veneto nel campo della promozione sociale, con particolare riguardo al settore giovanile;
- che la LNI detiene indiscusse competenze e provata esperienza nella realizzazione di programmi intesi a mettere in pratica tali finalità;
- che nella Regione del Veneto sono attive dieci strutture periferiche della LNI ubicate rispettivamente nei comuni di Bassano del Grappa, Belluno, Caorle, Castelfranco Veneto, Chioggia, Mestre, Padova, Treviso, Verona-Peschiera, Venezia e Vicenza, che già svolgono una importante opera di promozione sociale in frequente collaborazione con le Autorità locali delle zone di interesse;



dcfa95e3



- che dette strutture sono strettamente collegate tra loro e quando possibile svolgono programmi coordinati di respiro regionale;
- che le stesse fruiscono di collegamenti privilegiati con analoghe strutture LNI fruienti di basi nautiche marittime e quindi svolgono opera di facilitazione per l'avvicinamento al mare dei giovani del Veneto e l'accesso degli stessi a discipline marittime non disponibili nella Regione d'origine;

CONSTATATO

che la Lega Navale dispone sul lago di Santa Croce di un Centro Velico d'Eccellenza, gestito dalla Sezione di Belluno, al quale vengono avviati in forma convittuale giovani dai 15 ai 18 anni di età provenienti da tutte le Regioni d'Italia e dall'estero;

LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

(Premesse)

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto

Articolo 2

(Finalità dell'accordo)

1. La Regione del Veneto e la Lega Navale Italiana concordano sul carattere strutturale e funzionale delle forme di reciproca collaborazione.
2. Al fine di promuovere, incoraggiare e sostenere la tutela e la salvaguardia dell'ambiente marino, la pratica del diporto e delle attività nautiche, sviluppando idonee iniziative culturali, naturalistiche, sportive e didattiche, la Lega Navale Italiana e la Regione del Veneto concordano di sviluppare e portare a compimento programmi e accordi coordinati di interventi attraverso accordi di programma e delegazione di funzioni amministrative.

Articolo 3

(Impegni della Lega Navale Italiana)

Per il raggiungimento delle finalità previste dal presente accordo, la Lega Navale Italiana si impegna a:

- a) perseguire ed intensificare l'attività di promozione marinara nelle scuole con l'impegno delle proprie Strutture Periferiche e l'opera dei Delegati Scolastici;
- b) effettuare corsi di iniziazione e perfezionamento alle attività ed agli sport del mare per giovani, anche al fine di salvaguardare la salute ed un sano ed armonico sviluppo psico-fisico;
- c) attuare corsi di iniziazione e perfezionamento alle attività e agli sport del mare per i giovani, giovanissimi ed adulti, nonché corsi di qualificazione e riqualificazione professionale per marittimi;
- d) promuovere la cultura della sicurezza in mare, anche attivando corsi di base per la condotta di natanti per la conduzione dei quali non è richiesta la patente nautica;
- e) effettuare conferenze e convegni in materia di economia e ambiente in generale e di quello marino, lagunare e delle acque interne in particolare, di sicurezza in mare e sviluppare attività ambientaliste di vario tipo, in coordinamento con le Scuole e con altri soggetti istituzionali presenti a livello territoriale;
- f) concorrere allo sviluppo e al compimento dei programmi e degli accordi di cui all'articolo 2;



dcfa95e3



- g) attivare forme di collaborazione per iniziative di socializzazione a favore dei disabili;
- h) promuovere progetti di “velaterapia”;
- i) concordare con i soggetti istituzionali l’individuazione di ulteriori forme di collaborazione;
- j) realizzare, per conto di soggetti istituzionali, centri permanenti volti alla conoscenza e conservazione dell’ambiente marino, lagunare e delle acque interne.

Articolo 4

(Impegni della Regione del Veneto)

La Regione del Veneto, con riferimento alle specifiche competenze e limitatamente all’attuale quadro normativo, si impegna a:

- a) valutare, con le priorità previste dalla legge, le richieste della Lega Navale Italiana al fine di consentire il migliore espletamento delle attività istituzionali, anche rispetto ad eventuali esigenze di razionalizzazione o ampliamento degli spazi già in concessione, in quanto statutariamente finalizzate al pubblico interesse.
- b) concertare con le Strutture Periferiche incidenti sul territorio della Regione il reperimento delle risorse per l’attuazione dei programmi coordinati che verranno di volta in volta concordati;
- c) agevolare le attività istituzionali delle Strutture Periferiche della Lega Navale incidenti sul territorio della Regione individuando strumenti di collaborazione che permettano alla Lega Navale Italiana di perseguire le predette finalità attraverso la corresponsione di canoni di mero riconoscimento del carattere demaniale dei beni (cosiddetti canoni ricognitori);
- d) nella formazione dei Piani di utilizzazione delle Aree del Demanio marittimo o negli equivalenti strumenti di pianificazione delle utilizzazioni dei beni demaniali marittimi, a valutare le richieste della Lega Navale Italiana al fine di consentire il migliore espletamento delle attività istituzionali, anche rispetto a eventuali esigenze di razionalizzazione o ampliamento degli spazi già in concessione.

Articolo 5

(Avvalimento)

Nell’ambito delle proprie funzioni amministrative, la Regione del Veneto può avvalersi, anche tramite delegazioni amministrative intersoggettive, della Lega Navale Italiana per realizzare iniziative, ivi comprese quelle formative, nonché opere di interesse regionale pertinenti con le finalità del presente accordo.

Articolo 6

(Estraneità della Regione dai rapporti con terzi)

La Regione rimane del tutto estranea ai contratti conclusi dalla Lega Navale Italiana con terzi in relazione alle iniziative di cui al presente accordo. La Lega Navale Italiana esonera da ogni obbligazione e responsabilità la Regione del Veneto per qualunque controversia che dovesse insorgere con i terzi nella validità, interpretazione, ed esecuzione dei contratti o negozi di cui sopra.



dcfa95e3



Articolo 7
(Durata, recesso e scioglimento)

Il presente Protocollo d'Intesa entra in vigore alla sua sottoscrizione, rimane in vigore per tre anni. Le Parti potranno recedere dal presente accordo, dandone comunicazione scritta, prima della scadenza.

Articolo 8
(Trattamento dei dati personali)

Le Parti si impegnano reciprocamente a trattare e custodire le informazioni, sia su supporto cartaceo che informatico, relative alle attività riconducibili al presente Protocollo e ai possibili successivi atti ad esso connessi, in conformità alle misure e agli obblighi imposti dal Regolamento 2016/679/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, General Data Protection Regulation (GDPR).

Art. 9
(Controversie)

Ogni e qualsiasi controversia che dovesse sorgere in relazione al contenuto del presente Protocollo e che non fosse possibile definire in via amministrativa, sarà devoluta all'Autorità Giudiziaria ordinaria ai sensi dell'art. 29, comma 2 c.p.c.. Il Foro competente è in via esclusiva quello di Venezia.

Art. 10
(Registrazione dell'atto)

Le parti danno atto che il presente protocollo d'intesa non ha contenuto patrimoniale e pertanto richiedono la registrazione dell'atto unicamente in caso d'uso ai sensi di quanto previsto dall'art. 4 della Tariffa parte II^a allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131;

Art. 11
(Norme finali)

Per le motivazioni esposte al punto precedente, le parti convengono altresì che il presente atto è esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 16 della Tabella allegato B al DPR n. 642/1972. Per quanto non espressamente previsto dal presente Protocollo, si fa rinvio alle disposizioni di legge in materia ed a quelle del Codice Civile.

Letto, approvato e sottoscritto

Il presente accordo, a pena di nullità, è sottoscritto con firma digitale, ai sensi dell'art. 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con firma elettronica avanzata, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera q-bis), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero con altra firma elettronica qualificata.



dcfa95e3

